



COMUNE DI AVIO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 20
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici ad enti pubblici e ad enti e soggetti privati. Concessione contributo straordinario all'Associazione Avio calcio.

L'anno duemilaventicinque addì sei del mese di marzo alle ore 15:15 presso la Sala delle adunanze, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

FRACCHETTI IVANO	Sindaco	Presente
SALVETTI ALVISE	Vice Sindaco	Presente
FUGATTI PAMELA	Assessore	Presente
SALVETTI MARINO	Assessore	Presente
VALLI ANNA	Assessore	Assente

Presiede: Il Sindaco, Fracchetti Ivano

Assiste: Il Segretario Comunale, dott. Luca Graiff

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Ivano Fracchetti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e invita la Giunta comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato.

Relazione.

Premesso che:

- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2, all'articolo 14, disciplina la partecipazione popolare e testualmente recita *"i Comuni valorizzano le libere forme associative e cooperative ed in particolare le associazioni aventi per legge la rappresentanza dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, le associazioni culturali e sportive, le cooperative sociali e le associazioni di volontariato e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative con il Comune sono disciplinati dallo Statuto, nel rispetto dei principi fissati dalla legge"*;

- la legge provinciale sullo sport, L.P. 21 aprile 2016, n. 4, all'art. 1, *"Finalità"* recita al comma 1, *"La Provincia riconosce e promuove la diffusione dello sport e il diritto all'attività motoria per la crescita, il benessere psico-fisico, il miglioramento degli stili di vita, anche quali fattori di sviluppo delle relazioni sociali, delle pari opportunità di genere e dei settori economici, nonché di miglioramento della salute nel territorio trentino."* e al comma 3 *"La Provincia riconosce l'importanza dell'associazionismo sportivo per la realizzazione delle finalità di questa legge, individuando principalmente nell'associazionismo e nel sistema educativo d'istruzione e formazione provinciale le sedi privilegiate per promuovere l'accesso allo sport, i valori e i principi educativi dell'attività sportiva e lo sviluppo dell'attività motoria"*;

- lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 42 dd. 25.09.2014 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 6 dd. 10.03.2016, all'articolo 2 riporta i principi e gli obiettivi che devono ispirare l'azione del Comune tra i quali al comma 12 *"Il comune promuove l'attività sportiva e del tempo libero"* e al comma 13 *"Il comune sostiene e promuove l'associazionismo e il volontariato locale, garantendone l'autonomia e l'effettivo esercizio ...omissis..."*;

- lo Statuto comunale inoltre, all'articolo 51, commi 1 e 2, recita: *"1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza. 2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato"*; il relativo regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 30.07.2024.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 106 di data 24.10.2022 era stato approvato il progetto esecutivo di ristrutturazione dell'impianto di atletica leggera situato presso il Centro sportivo comunale di Avio "Umberto Calliari", presentato dall'Associazione Junior sport per un importo complessivo di euro 607.499,17, autorizzata la stessa associazione all'esecuzione dei lavori ed era stata manifestata la volontà di finanziare nel bilancio di previsione comunale l'importo non coperto dal contributo provinciale (ai sensi dell'art. 33 co. 1 della L.P. 4/2016) pari ad euro 192.074,17.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 107 di data 24.10.2022 era stata approvata la convenzione di concessione in uso e gestione della pista di atletica annessa palazzina servizi e circolo/bar all'Associazione sportiva dilettantistica Junior Sport Avio.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 69 di data 27.07.2023 era stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del nuovo manto in erba sintetica del campo sportivo "U. Calliari" di Avio, presentato dall'Associazione Avio Calcio, per un importo complessivo di euro 655.381,94, autorizzata la stessa associazione all'esecuzione dei lavori ed era stata manifestata la volontà di finanziare nel bilancio di previsione comunale l'importo non coperto dal contributo provinciale (ai sensi dell'art. 33 co. 1 della L.P. 4/2016) pari ad euro 208.531,94.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 70 di data 27.10.2023 era stata approvata la convenzione di concessione in uso e gestione della pista di atletica annessa palazzina servizi e circolo/bar all'Associazione sportiva dilettantistica Avio Calcio.

Le due associazioni, gestori dell'impianto, hanno ora completato i lavori.

L'Amministrazione comunale ha pertanto deciso di organizzare, unitamente alle due associazioni in parola, in data 9 marzo 2025, l'inaugurazione del citato centro sportivo Umberto Calliari.

L'opera ha dunque richiesto un notevole impegno, sia da parte del Comune – in termini di risorse finanziarie e umane – sia e soprattutto da parte delle Associazioni, che hanno investito risorse (con esposizione anche personale dei rispettivi presidenti e componenti i consigli direttivi), tempo, impegno, idee ecc.

In tale contesto, con nota prot. n. 2487 di data 3 marzo 2025, l'associazione Avio Calcio ha chiesto di poter beneficiare di un contributo straordinario, per poter organizzare, al termine della cerimonia di inaugurazione, in accordo con l'associazione Junior Sport, un momento conviviale, per festeggiare l'importante traguardo raggiunto.

In particolare l'associazione evidenzia di voler organizzare una cena per i propri atleti e per gli atleti dell'associazione Junior Sport in accordo con l'associazione; si precisa inoltre che la cena sarà aperta al pubblico, considerato l'importante evento frutto del lavoro e dell'impegno delle due associazioni.

Va in proposito considerato che il vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici ad enti pubblici e ad enti e soggetti privati definisce i contributi straordinari per attività, singole iniziative e/o manifestazioni nei seguenti termini: *"consistono nella partecipazione del Comune alle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario per attività, singole iniziative e per la realizzazione di manifestazioni non facenti parte dell'attività ordinaria del soggetto beneficiario ed aventi dunque carattere straordinario, rispetto alle quali sia ravvisabile da parte dell'Amministrazione un particolare rilievo rispetto al perseguimento dei propri obiettivi"*.

Ricorrono nel caso di specie entrambi i requisiti: da un lato si tratta di una manifestazione avente indubbio carattere straordinario, in quanto appunto legata all'inaugurazione dell'opera, dall'altro si ravvisa il particolare rilievo rispetto al perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione, perché si ritiene di rafforzare lo spirito di appartenenza delle due associazioni e della comunità tutta, coronando la fine dei lavori nell'importante contesto della promozione dell'attività sportiva con un momento conviviale e di festa.

Ancora va rilevato come l'art. 9 co. 6 primo punto del Regolamento citato (riferito ai contributi ordinari, ma applicabile anche a quelli straordinari ai sensi del successivo art. 10 co. 5) prevede che non possono essere oggetto di contributo le spese per *"pasti, alimenti e momenti conviviali che non siano strettamente connessi con l'organizzazione di specifiche iniziative ed aperti al pubblico"*. Ne consegue che nel caso di specie la spesa è ammessa, essendoci la connessione con la specifica iniziativa (l'inaugurazione appunto) e l'apertura al pubblico.

Le spese presunte esposte nella domanda di contributo straordinario sono pari ad euro 1.500,00.

Rilevato inoltre che:

- la promozione dello sport rappresenta elemento portante della strategia di indirizzo politico dell'Amministrazione comunale come si evince dal Documento unico di programmazione corrispondente al periodo temporale del bilancio di previsione 2025-2027;
- le associazioni/società sportive dilettantistiche rappresentano un prezioso patrimonio per l'intera comunità in ragione dell'importante opera di volontariato che le stesse svolgono nel campo della promozione dell'attività sportiva ed altresì nella formazione della persona;
- la pratica sportiva costituisce una risorsa ed un'importante opportunità per la cittadinanza locale ed in particolare per l'ambito giovanile.

L'Amministrazione comunale ritiene quindi di accogliere la richiesta di contributo straordinario dell'Associazione Avio calcio concedendo un contributo pari alla percentuale del 70% delle spese presunte, ai sensi del Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici ad enti pubblici e ad enti e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 30.07.2024 quindi per un importo pari ad euro 1.050,00.

Il contributo sarà eventualmente rideterminato in sede di liquidazione in caso di spese effettivamente sostenute minori a quelle preventivate, riconoscendo la percentuale del 70%.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

il Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici ad enti pubblici e ad enti e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 30.07.2024;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 di data 23.12.2024, immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027, del Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027 (Allegato 9 D.Lgs. n. 118/2011), della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 114 di data 23.12.2024, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027 - parte finanziaria, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 43 di data 18.05.2023, relativa all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 31 di data 15.04.2024, relativa alla conferma del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025, per l'annualità 2024;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 di data 13.08.2024, relativa all'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025, confermato per l'annualità 2024 con deliberazione della giunta comunale n. 31 di data 15.04.2024.

vista la competenza a deliberare in materia, come stabilito dall'art.53, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018,n. 2, di attribuzione delle funzioni alla Giunta comunale e ritenuto pertanto che il presente provvedimento rientri nell'ordinaria amministrazione che la Giunta comunale è legittimata a compiere secondo il principio di distinzione delle competenze tra gli organi;

valutata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile considerato che l'evento si terrà domenica 09 marzo p.v., ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali, approvato con L.R. 2/2018;

preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente deliberazione, espressi dai responsabili degli uffici interessati, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 25.09.2014, n. 42 e 10.03.2016, n. 6;

ad unanimità dei voti favorevoli, espressi in forma palese.

DELIBERA

1. di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici ad enti pubblici e ad enti e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 30.07.2024, un contributo straordinario pari ad euro 1.050,00 all'Associazione Avio Calcio per l'organizzazione di un momento conviviale al termine della cerimonia di inaugurazione del centro sportivo Umberto Calliari prevista per il 09 marzo 2025, per gli atleti delle due associazioni concessionarie e per tutta la generalità della popolazione intervenuta;

2. di demandare al Segretario comunale l'assegnazione del contributo e l'imputazione contabile della spesa attuando e completando la decisione assunta con la presente deliberazione, per tutti gli aspetti gestionali, dando atto che il contributo finanziario trova adeguato stanziamento al cap. 2119 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

3. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 13 dicembre 2012, n. 8, e seguenti modificazioni, il presente provvedimento acquisto efficacia legale con la pubblicazione sul sito web del Comune, sezione Amministrazione trasparente- sub sezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - e a tal fine si riportano i seguenti dati:

Nome e dati fiscali del beneficiario	Associazione Avio Calcio C.F. 00637760224
Importo	Euro 1.050,00.-
Struttura, dirigente o funzionario responsabile del procedimento amministrativo	Giunta comunale
Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici ad enti pubblici e ad enti e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 30.07.2024

4. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige;

5. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. n.23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

LA GIUNTA COMUNALE ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018.

IL SINDACO
Ivano Fracchetti
documento firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Graiff
documento firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri rilasciati ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018, n. 2 e del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.